



LE NOVITÀ NELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DOPO IL D.LGS N. 116/2020 - I RIFLESSI SULLA GESTIONE *Rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti simili ai rifiuti domestici*

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il **decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116** - con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2018/851 - ha introdotto nella disciplina quadro di settore sostanziali modifiche alla classificazione dei rifiuti, a partire dalla definizione di “rifiuti urbani” e con le nuove disposizioni sui rifiuti “simili” ai rifiuti domestici.

Va sottolineato che la distinzione dei rifiuti in base alla loro classificazione non rappresenta una mera distinzione formale e teorica, ma la schematizzazione determina una diversificazione del regime gestionale del rifiuto che ha riflessi sui diversi obblighi, oneri, responsabilità e comportamenti da adottare.

Resta invariato il principio in base al quale, ai fini dell’attuazione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art. 184, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

All’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 è stata inserita la **lett. b-ter)** che reca la nuova definizione di “**rifiuti urbani**”:

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*

2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici **indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;***

3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*

4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;*

5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*

6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*



Alla lett. b- sexies) dell'art. 183 cit. si precisa che: “**i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione**”.

Da sottolineare come con la nuova definizione di “rifiuti urbani” viene meno il concetto di “rifiuti speciali assimilati agli urbani” (cioè i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali o luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani), in merito ai quali era demandato ai Comuni il potere di assimilazione, e quindi di prendere in carico anche detti rifiuti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

Attualmente al punto 2 della lettera b-ter dell'art. 183 si fa riferimento ai rifiuti provenienti da fonti diverse dall'ambito domestico ma che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che sono indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies.

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105



MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Si precisa, inoltre, che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e **non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati** (così nuova lettera b-quinquies) dell'art. 183 D.Lgs. n. 152/2006).


È tuttavia previsto che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani **previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi**.

In tal caso questi rifiuti sono comunque computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (così art. 198, comma 2bis, D.Lgs. n. 152/2006).

Pertanto, nell'ipotesi in cui si scelga di affidare la gestione dei rifiuti simili ai domestici ad operatori privati, **il produttore del rifiuto** (l'utenza non domestica) **sarà tenuto a dare puntuale dimostrazione dell'effettivo avvio a recupero di detti rifiuti**, anche al fine di poterli conteggiare nel calcolo dei rifiuti urbani riciclati.

Al fine di procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, sono stati fissati dei precisi obiettivi (in merito ai rifiuti urbani - art. 181 D.Lgs. n. 152/2006):

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;



- entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
- entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
- entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

All'art. 238, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 si prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Anche l'elencazione dei "rifiuti speciali" riportata nell'art. 184 D.Lgs. n. 152/2006 presenta alcune modifiche, anche in coordinamento con la nuova definizione di "rifiuto urbano". Dopo che al comma 2 si ricorda che "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter", il comma 3 dispone che **sono rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;**
- b) i rifiuti **prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;**
- c) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;**
- d) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;**
- e) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;**
- f) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;**
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;**
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie **se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);**
- i) **i veicoli fuori uso.**



Come si può intuire, la nuova definizione di “rifiuto urbano”, con la previsione dei rifiuti “simili” ai domestici, ha importanti riflessi per quest’ultimi sulla modalità di classificazione e - più in generale - sulla pianificazione del servizio pubblico di raccolta e di gestione dei rifiuti e sul calcolo della TARI. Proprio per questo è stato previsto che, **al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera *b ter*) e 184, comma 2 e agli allegati L-*quater* e L-*quinquies* si applichino a partire dal 1° gennaio 2021** (così art. 6, comma 5, d.lgs. n. 116/2020).

Valentina Vattani

Pubblicato il 28 ottobre 2020